

REGOLAMENTO COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(approvato dal S.A. n. 332 del 10 novembre 2005)

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. E' istituito, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto di Ateneo, il Comitato Pari Opportunità (di seguito denominato Comitato) dell'Università degli Studi di Camerino.
2. Il Comitato ha l'obiettivo di:
 - a) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 - b) garantire pari opportunità tra le varie componenti della comunità universitaria (docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo) e prevenire possibili situazioni di discriminazione anche all'interno delle medesime;
 - c) promuovere le azioni positive previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla formazione professionale, alla progressione di carriera, alla mobilità, alla diversa organizzazione e distribuzione del lavoro, all'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
 - d) promuovere iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione delle pari dignità delle persone, al fine di rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà personale dei singoli;
 - e) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità.

Art. 2 - Composizione e modalità di funzionamento

1. Il Comitato è costituito in maniera paritetica da:
 - a) quattro rappresentanti del personale docente;
 - b) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - c) quattro rappresentanti della componente studentesca.
2. Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle rispettive componenti.
3. Il/La Presidente verrà eletto/a nella prima seduta plenaria successiva al Decreto Rettorale di nomina dei componenti il Comitato stesso, convocata dal Rettore e presieduta dal Rettore o suo/a delegato/a. Il/La Presidente a sua volta nominerà il/la Vicepresidente che opererà in sua vece in caso di assenza o impedimento nello svolgimento delle sue funzioni.
4. Il/La presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.
5. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno e può essere recapitato anche tramite posta elettronica. Di ogni riunione viene redatto, da parte del Servizio per le Pari opportunità (di cui all'art.4 del presente Regolamento) un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, il voto del/della Presidente vale doppio.
7. Per le questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il Comitato può nominare, al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro ed avvalersi della consulenza di esperti i quali potranno eventualmente essere invitati a partecipare alle sedute con compito consultivo.
8. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni accademici, ad eccezione dei/le rappresentanti degli studenti, che restano in carica per due anni accademici.
9. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica.

10. Le attività svolte dai membri del Comitato sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti; pertanto:

a) la componente docente è autorizzata a conteggiarla nel proprio monte-ore come attività organizzativa;

b) la componente del personale tecnico-amministrativo è autorizzata ad allontanarsi dall'abitual posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del Comitato fino ad un massimo di 60 ore per anno solare; a tale scopo deve darne preventiva informazione, almeno 48 ore prima, al responsabile della struttura dove presta servizio, il quale provvederà a darne comunicazione al competente ufficio per il personale;

c) la componente studentesca vede riconosciuta l'attività svolta nel Comitato attraverso l'attribuzione di crediti appartenenti ad attività formative di cui all'art. 10 comma 5 lett. a del DM 270/2004, fino ad un massimo di 5 CFU.

Art. 3 - Compiti

Al Comitato compete:

a) formulare piani di "azioni positive" per promuovere, nel lavoro e nello studio, pari opportunità tra donne e uomini e misure contro ogni forma di discriminazione, atte a garantire l'effettiva uguaglianza tra i sessi;

b) formulare proposte e raccomandazioni su argomenti di proprio interesse;

c) promuovere iniziative volte all'attuazione delle risoluzioni e direttive dell'Unione Europea, nonché delle convenzioni internazionali finalizzate a rimuovere comportamenti lesivi e offensivi delle libertà personali;

d) sollecitare l'intervento dell'Ateneo su fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta, molestie sessuali e mobbing, oltre a formulare raccomandazioni e proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi;

e) promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi volte ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra gli uomini e le donne nell'ambito delle diverse componenti dell'Ateneo;

f) organizzare iniziative, anche in orario di servizio, per promuovere l'azione del Comitato in tutte le sedi dell'Ateneo; in tal caso la partecipazione del personale è disciplinata dalla normativa in materia di permessi sindacali per la partecipazione ad assemblee;

g) predisporre periodicamente pubblicazioni o materiale divulgativo sull'attività del Comitato;

h) promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale e la popolazione studentesca anche in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali;

i) riconoscere la peculiarità della presenza femminile nell'Ateneo, anche attraverso la rimozione di forme di espressione e di linguaggio rivolte e indirizzate esclusivamente al maschile;

l) sollecitare la realizzazione di corsi di formazione per le/i dipendenti, di corsi di studio sulle relazioni di genere, di progetti europei o internazionali, di servizi e di ogni altra attività relativa agli scopi del Comitato.

m) Il Comitato pari Opportunità può partecipare, nella persona del Presidente o di un suo delegato, alla contrattazione decentrata nelle materie aventi ad oggetto i criteri generali in merito a:

-tempo di lavoro e flessibilità;

-formazione;

-mobbing;

-adozione di misure dirette a favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 125.

Art. 4 - Sede e risorse

1. Al fine di agevolare ed evidenziare la propria attività, il Comitato si avvale di un apposito Servizio per le Pari Opportunità, presso il quale ha sede il Comitato stesso.

Il Servizio ha sede presso l'Area Personale e Organizzazione.

2. In particolare il Servizio:

- svolge attività di supporto e di ascolto;

- mette a disposizione delle/dei componenti del Comitato la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) relativa all'attività del Comitato e ne garantisce la massima diffusione;

- cura tutte le pratiche inerenti la gestione del Comitato.

3. Il/La Responsabile del Servizio è nominata/o dal Direttore Amministrativo ogni due anni, su proposta del/la Presidente, e può essere confermato/a con le medesime modalità.

4. Il Comitato annualmente presenta agli organi di governo dell'Ateneo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la programmazione delle proprie attività per l'anno successivo corredata da appositi piani di finanziamento. A tal fine è istituito uno specifico capitolo per le spese relative al funzionamento ed alla gestione del Comitato con un budget di importo da definirsi annualmente.

5. Il Comitato dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua attività e le sue iniziative; in particolare, ha un suo spazio all'interno del sito internet dell'Università di Camerino.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato presenta in una conferenza pubblica, una relazione sul lavoro effettuato e sui problemi individuati. Tale incontro costituisce anche l'occasione per valutare i risultati delle azioni intraprese dall'amministrazione.

Art. 5 - Diritto di informazione

Il Comitato deve essere preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo

Art. 6 - Approvazione (e modifiche) del Regolamento

Il presente regolamento è approvato dagli organi accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università. Le modifiche al regolamento sono proposte, con la maggioranza dei due terzi, dai componenti del Comitato e approvate dal Senato Accademico.